

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori PIATTI, BARRILE, CONTE, DE GUIDI,
LORETO, MURINEDDU, SARACCO e SCIVOLETTO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 MAGGIO 1996

Organizzazione e funzionamento dell’Ente per gli interventi
nel mercato agricolo - E.I.M.A.

ONOREVOLI SENATORI. - La presente iniziativa legislativa trae origine da un testo approvato nella scorsa legislatura dalla Commissione agricoltura del Senato (Atto Senato n. 1814-A) per la trasformazione dell'attuale Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA).

Il testo è ispirato ai criteri del decentramento, della trasparenza, della efficienza e della efficacia indispensabili per assicurare un corretto funzionamento del nuovo Ente, denominato Ente per gli interventi nel mercato agricolo. In particolare si prevede:

a) l'affermazione del principio del decentramento alle regioni e province autonome in materia di erogazione dei fondi e di controlli (articolo 2, lettera b);

b) i criteri di trasparenza e di efficienza cui deve informarsi l'attività di assuntoria (articolo 2, comma 3);

c) un assetto degli organi fondato su di una netta separazione tra ruolo politico di indirizzo, di coordinamento e di controllo del Ministero e i compiti di gestione dell'amministrazione (articolo 6);

d) l'istituzione dei Comitati interprofessionali (articolo 9);

e) il rafforzamento del sistema dei controlli (articolo 17).

È opinione di presentatori che i principi sopra richiamati corrispondano alla necessità, più volte affermata ma mai perseguita nel corso di questi anni, di riorganizzare l'AIMA al fine di raggiungere l'obiettivo fondamentale di porre i produttori italiani in una condizione paritaria rispetto a quella delle imprese operanti nel mercato unico europeo.

Infatti, è stato più volte segnalato che il rapporto nella evasione delle richieste di aiuto vede la Pubblica amministrazione del nostro Paese in condizione di inferiorità rispetto alla realtà della Pubblica ammini-

strazione degli altri Paesi dell'Unione europea.

L'esperienza di questi anni ha evidenziato in modo clamoroso un insieme di disfunzioni e di problemi, nel governo degli interventi di mercato, che riguardano:

a) i pagamenti sovente in ritardo;

b) il controllo degli stoccaggi inadeguato;

c) controlli per i premi e gli aiuti molto spesso tardivi;

d) il moltiplicarsi delle frodi in danno al bilancio comunitario, all'economia nazionale ed agli agricoltori.

La realtà gestionale dell'azienda ha dimostrato, come è emerso sia in sede parlamentare che in sede giudiziaria, l'esistenza di un sistema distorto che ha consentito l'accaparramento illecito di corposi finanziamenti pubblici.

* * *

Per quanto riguarda le funzioni, l'elenco contenuto nell'articolo 2 del provvedimento, ricalca quelle indicate dalla legge 14 agosto 1982, n. 610, con una migliore sistemazione in ordine ai compiti operativi derivanti dall'applicazione delle disposizioni comunitarie e dalle funzioni conseguenti in sede di politica agricola nazionale.

Come già evidenziato, la riforma della Politica agricola comunitaria (PAC) mentre ha portato ad una progressiva riduzione degli interventi di mercato e delle restituzioni, ha definito come compito centrale la concessione degli aiuti al reddito, prendendo a base soltanto parametri economici.

Tutto ciò impone che l'intero sistema corrisponda nella logica della «buona amministrazione», a criteri di tempestività e di efficienza, con il coinvolgimento delle regioni e la disponibilità delle strutture delle organiz-

zazioni professionali in maniera di consentire all'Ente di assolvere al meglio ai compiti istituzionali, soddisfacendo agli impegni assunti nei confronti della Comunità europea.

In merito a tali funzioni si stabilisce che il Ministro definisce, di intesa con il Comitato per le politiche agro-alimentari di cui all'articolo 2, comma 6, della legge 4 dicembre 1993, n. 491, le modalità di collaborazione con le regioni e le province autonome. Ancora, per quanto specificamente riguarda l'erogazione delle provvidenze finanziarie, compatibilmente con la normativa comunitaria, saranno definite le modalità di decentramento alle regioni ed i criteri per l'esercizio dei poteri sostitutivi, in caso di inadempienza delle stesse regioni.

Tale scelta va innanzitutto ricollegata alla citata legge n. 491 del 1993, sul riordino delle competenze statali e regionali in materia di agricoltura e sull'istituzione del Ministero delle risorse agricole.

Con la citata legge n. 491 il Parlamento ha compiuto il primo fondamentale atto per una riforma complessiva dell'intervento pubblico e delle istituzioni che operano nel settore agricolo.

La legge ha innovato i rapporti tra lo Stato e le regioni, prevedendo nuovi e più alti livelli di responsabilità per le regioni nella definizione e gestione della politica agricola e agro-alimentare del paese.

In essa era, tra l'altro, previsto che il Ministro, entro sei mesi dalla sua entrata in vigore, presentasse il disegno di legge di riforma dell'AIMA.

L'istituzione del nuove Ente che svolge i compiti in precedenza attribuiti all'AIMA, si inquadra, nel contesto più generale della riforma dell'intervento pubblico, sancito dalla legge n. 491 da cui trae i criteri informativi e le linee di indirizzo politico.

Riguardo ai rapporti Stato-regioni, come è noto, ai trasferimenti di funzioni attuati tra il 1972 e il 1977, era seguita solo una formale riduzione quantitativa degli uffici del Ministero, ma in effetti non si è proceduto alla riorganizzazione qualitativa.

Attualmente la presenza pubblica nell'agricoltura è caratterizzata in modo de-

terminante da due aspetti che innovano profondamente la situazione precedente: lo svilupparsi degli interventi UE e la riforma della PAC da un lato ed un diverso e più maturo approccio al regionalismo.

Lo svolgimento delle funzioni regionali deve essere cioè finalizzato a consentire il più completo ed organico esercizio delle competenze nelle singole materie, per cui non si può prescindere dai nessi di complementarietà e strumentalità tra le funzioni.

Con specifico riferimento ai compiti dell'EIMA bisogna, quindi, evidenziare che le regioni rappresentano di fatto i principali punti di riferimento per l'espletamento dell'attività dell'Ente. Tali attività sono state svolte finora in assenza di un quadro di riferimento che stabilisca le reciproche condizioni, funzioni e responsabilità.

* * *

Il Parlamento inoltre non può non tener conto di quanto ribadito costantemente dalla Corte dei conti in ordine ai risultati del controllo sulla gestione dell'AIMA.

È stata in quella sede messa in evidenza l'anomalia del modulo organizzativo dell'Azienda che mentre affida ad altri l'accertamento del fatto generatore degli aiuti (regioni, società private, ispettorato repressioni frodi) nel contempo deve rispondere direttamente all'Unione europea di comportamenti in pratica sottratti alla sua potestà.

La eterogeneità delle strutture di controllo, rileva la Corte dei conti, porta inevitabilmente a differenti modalità di applicazione delle procedure. Quindi, in mancanza di uffici periferici dell'AIMA, la Corte ha sempre indicato al Parlamento l'opportunità di realizzare in forma organica e permanente, attraverso convenzioni quadro con le regioni, stabili strutture di istruttoria e di controllo nella verifica delle pratiche in modo di avere a livello regionale un riferimento ben individuato e responsabilizzato.

Dalla realizzazione di tale sistema dovrà necessariamente derivare anche uno snellimento delle procedure; le recenti esperienze dimostrano come l'accentramento delle do-

mande e dei dati presso un unico soggetto impedisce la corretta definizione delle pratiche e quindi è di ostacolo al conseguimento di aiuti o al riconoscimento di posizioni, che nella maggior parte dei casi costituiscono veri e propri diritti degli interessati.

Proprio per soddisfare le legittime richieste degli agricoltori in ordine ai notevoli ritardi nei pagamenti è stata introdotta la possibilità di anticipare il 100 per cento delle provvidenze finanziarie, laddove non sia vietato dalla normativa comunitaria. La condizione posta per realizzare tale procedura consiste nella presentazione, oltre alla documentazione richiesta per il singolo aiuto, di una fidejussione, che si estinguerà automaticamente alla positiva conclusione dell'istruttoria.

La disposizione, alla stregua di meccanismi analoghi previsti in materia di restituzioni all'esportazione di determinati prodotti agricoli, può consentire, soprattutto alle imprese più piccole e meno dotate di strutture finanziarie adeguate, di ottenere un flusso di cassa regolare e prevedibile.

* * *

L'articolo 6, comma 1, lettera a) prevede, quale organo deliberante dell'Ente, l'amministratore mentre il successivo articolo 7 ne disciplina le modalità di nomina attraverso un apposito decreto ministeriale da adottarsi d'intesa con il Comitato.

La previsione di tale figura direzionale dell'attività dell'Ente riveste particolare importanza soprattutto sotto il profilo dell'efficienza dell'azione imputabile rispetto agli obiettivi da raggiungere, rispondendo all'esigenza di snellezza e di rapidità ed in coerenza con il rapporto di stretta strumentalità con l'Unione europea che si riferisce, appunto, ad un organismo di intervento.

La scelta dell'amministratore garantisce, comunque, che la gestione dell'Ente avvenga in funzione dei principi generali della politica agricola di cui è responsabile il Ministro anche per gli obblighi comunitari che discendono allo Stato, e per la possibilità espressamente riconosciuta di verifica dell'attività e dei risultati realizzati oltre che

per la previsione della facoltà di revoca dell'incarico.

La concentrazione di molteplici attribuzioni nella figura dell'amministratore non risulta, dunque, pregiudicare la coerenza dell'intervento pubblico in materia e l'accennato metodo di nomina di personalità dotata di significativa esperienza può costituire fattore essenziale per il buon andamento dell'organo con una chiara divisione di compiti e di responsabilità con il livello politico, pur nel rispettivo controllo e nella reciproca collaborazione.

* * *

In ogni caso, nel presupposto di assicurare la partecipazione all'attività dell'Ente delle categorie interessate, consentendo la più ampia concertazione delle varie organizzazioni, si prevede la istituzione di un Comitato consultivo con funzioni anche propositive.

In tale Comitato, viene garantita la presenza di rappresentanti sia della produzione che della trasformazione agricola, designati dalle associazioni di categoria quali organi qualificati a valutare, in una visione generale, gli interessi coinvolti dalla politica agricola comunitaria e nazionale.

L'articolo 9 stabilisce che l'Ente per la realizzazione dei propri compiti istituzionali possa avvalersi di comitati interprofessionali operanti sulla base degli indirizzi formulati dal comitato consultivo.

Le modalità di funzionamento dei predetti comitati sono rimesse all'adozione di appositi decreti ministeriali che provvedono a disciplinare anche la relativa composizione.

Viene, inoltre, espressamente affermato che l'istituzione di comitati non determina alcun onere aggiuntivo a carico del bilancio dello Stato e si prevede la istituzione di specifici fondi alimentati in prevalenza da contributi privati in vista della realizzazione di una serie di finalità di orientamento della produzione agricola e di correzione degli squilibri nei singoli settori produttivi.

Ciò che, peraltro, interessa rilevare è la composizione sia del comitato consultivo che dei comitati di settore che vedono la

partecipazione di rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative, delle unioni nazionali delle cooperative e delle associazioni dei produttori agricoli nonché della federazione delle imprese alimentari, in vista della equilibrata programmazione delle diverse fasi del ciclo economico agricolo.

In un'economia che intende consapevolmente orientarsi al mercato in una dimensione sistematica agro-alimentare, l'autodisciplina dei rapporti tra il settore agricolo e quello industriale si presenta, in effetti, capace di assicurare il perseguimento di obiettivi di interesse pubblico oltre che privato nella direzione di assicurare la regolazione dei meccanismi di collocazione delle risorse, nei modi e secondo le regole convenienti ad un razionale processo di sviluppo, con incidenza sulle scelte di combinazioni produttive, sulla redditività dei fattori impiegati e sulla distribuzione dei costi e dei ricavi tra gli operatori che partecipano al ciclo economico.

Sotto questo profilo può essere utile il riferimento alla esistenza, da tempo, di una vera e propria «cultura interprofessionale» in Francia in cui operano gli uffici di prodotto, di diritto pubblico e le organizzazioni interprofessionali, di diritto privato, con il compito, rispettivamente, della concreta attuazione della politica agricola comunitaria e nazionale e di assicurare il dialogo fra i soggetti economici interessati ad una determinata filiera al fine di realizzare scelte comuni.

Le disposizioni di cui agli articoli 8 e 9 tendono a dare una risposta all'esigenza fondamentale di indirizzare l'iniziativa privata rispetto all'andamento del mercato e di correggere, con azione concertata, le condizioni di diseguaglianza tra le parti contrattuali.

* * *

Per quanto riguarda i controlli è evidente che occorre garantire una corretta prevenzione delle frodi, snellendo nel contempo le procedure di contenzioso e coinvolgendo le regioni.

In proposito, all'articolo 11 commi 5 e seguenti si prevede il collegamento diretto del sistema informatico agricolo nazionale (SIAN) con l'anagrafe tributaria nonché l'accesso libero e autonomo della Guardia di finanza a tutti gli archivi a disposizione dell'EIMA.

Al fine di conseguire la piena funzionalità del sistema è inoltre stabilito che lo stesso SIAN metta a disposizione delle regioni, dell'EIMA e degli altri organismi di controllo i servizi necessari per la gestione degli adempimenti connessi all'erogazione delle provvidenze finanziarie. Per garantire la compiutezza e la celerità della integrazione l'articolo 11 stabilisce comunque che tutte le procedure informatiche debbano essere ricondotte al SIAN al massimo entro 6 mesi dall'approvazione della legge.

* * *

L'articolo 17, in accoglimento anche dei richiamati suggerimenti della Corte dei conti, prevede la delega a regioni e province autonome, sotto la sorveglianza dell'EIMA, dei controlli preventivi definiti dai regolamenti comunitari.

La costituzione di agenzie è prevista solo nei casi imposti dalla normativa comunitaria: in tali ipotesi si stabilisce che l'agenzia sia strutturata in forma di società per azioni e d'intesa con il comitato agro-alimentare. Si prevede inoltre la messa in liquidazione dell'Agecontrol.

Sul punto è opportuno precisare che la normativa UE prevede l'obbligo di costituire agenzie solo per i settori dell'olio d'oliva e del tabacco. È evidente che da un lato non contrasta con tali norme la soppressione dell'Agecontrol, che andrà sostituita da un altro organismo più efficiente e rispondente ai criteri dettati dalla legge nazionale, e dall'altro che dovrà, sempre in base agli stessi criteri e in ottemperanza alle norme UE, essere costituita l'agenzia per il tabacco.

Negli altri comparti va ribadita la sovranità nazionale, di cui è espressione il Parlamento, al fine di costituire un assetto dei controlli rispondente al nostro ordinamento e naturalmente saranno applicati i regola-

menti UE ed in particolare il regolamento 4045/89 del Consiglio del 21 dicembre 1989, di carattere generale.

La normativa comunitaria impone che siano svolti controlli efficaci, stabilendo condizioni e requisiti per i servizi degli Stati membri cui i controlli sono demandati, nonchè per le procedure e per la documentazione che deve essere tenuta dalle imprese controllate, ma non prescrive una specifica forma giuridica per il soggetto pubblico cui gli incarichi saranno attribuiti.

Il regolamento CEE n. 307/91 del Consiglio del 4 febbraio 1991, in particolare, fa esplicito riferimento alle diversità che presentano le strutture amministrative dei vari

Stati membri e alla esigenza di dare loro la possibilità di intraprendere azioni volte a potenziare i controlli secondo modalità diversificate.

Può anzi affermarsi che è stata proprio la tendenza a moltiplicare le agenzie di controllo, ed il conseguente, fondato timore di creare organismi costosi e poco efficienti, che ha determinato finora la non compiuta applicazione della normativa comunitaria. L'Unione europea considera essenziale lo svolgimento dei controlli ed i poteri pubblici (Stato e regioni) devono assumersi integralmente la responsabilità della loro effettuazione, poichè è una potestà cui in linea di principio non si può rinunciare.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Istituzione dell'Ente per gli interventi nel mercato agricolo - E.I.M.A. e disciplina della sua attività)

1. L'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo - A.I.M.A., di cui alla legge 14 agosto 1982, n. 610, e successive modificazioni, è trasformata in Ente per gli interventi nel mercato agricolo - E.I.M.A., con sede in Roma, dotato di autonomia organizzativa, amministrativa e contabile e con personalità giuridica di diritto pubblico, di seguito denominato Ente.

2. L'attività dell'Ente è disciplinata, salvo che non sia disposto diversamente dalla legge, dal codice civile e dalle altre leggi relative alle persone giuridiche private.

3. Lo statuto dell'Ente, predisposto dall'amministratore di cui all'articolo 7, è approvato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta avanzata, d'intesa con il Comitato permanente delle politiche agroalimentari e forestali di cui all'articolo 2, comma 6, della legge 4 dicembre 1993, n. 491, di seguito denominato «Comitato», dal Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, di seguito denominato «Ministro», di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica.

4. Il Ministro, d'intesa con il Comitato, detta le linee programmatiche e gli obiettivi e controlla che l'Ente si adegui ai medesimi e predisporre un programma annuale di interventi che sarà sottoposto al CIPE. Il Ministro presenta annualmente al Parlamento, entro il mese di febbraio, una relazione dettagliata sull'attività e sui risultati dell'Ente relativi all'anno precedente, specificando gli indirizzi programmatici e gli obiettivi concordati con il Comitato per il periodo successivo.

5. L'Ente rimane titolare di tutti i rapporti attivi e passivi che fanno capo

all'A.I.M.A., e in particolare di quelli relativi al patrimonio e al personale.

Art. 2.

(Funzioni dell'Ente)

1. Per l'attuazione degli indirizzi e degli obiettivi nel settore agricolo e agroindustriale determinati dalla Unione europea, in applicazione dei regolamenti comunitari, il Ministro definisce, d'intesa con il Comitato, le modalità di collaborazione con le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. L'Ente:

a) svolge i compiti di organismo di intervento dello Stato italiano, fatta eccezione per quei prodotti per i quali tali compiti siano istituzionalmente di spettanza di altri enti o organismi pubblici alla data di entrata in vigore della presente legge;

b) cura, garantendo la massima celerità delle relative procedure, l'erogazione delle provvidenze finanziarie, quali aiuti, aiuti al reddito, compensazioni finanziarie, integrazioni di prezzo e simili. Per lo svolgimento delle predette attività e del relativo controllo il Ministro, d'intesa con il Comitato, definisce compatibilmente con la normativa comunitaria le modalità di decentramento alle regioni ed i criteri per l'esercizio dei poteri sostitutivi nei casi di inadempienza di queste. Per l'attività di assistenza nella predisposizione e presentazione delle domande l'Ente si avvale anche delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale e delle associazioni dei produttori agricoli riconosciute. Per le province di Trento e di Bolzano si provvede ai sensi dell'articolo 10, primo comma, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 279;

c) esercita tutti gli altri compiti affidatigli dalla legge e dai regolamenti della Unione europea. A tal fine, nel quadro della prevenzione delle violazioni in danno dei fondi nazionali e comunitari, l'Ente ed il Ministero delle finanze operano di concerto nei casi in cui i prodotti agroalimentari

sono destinati ad essere assoggettati ad un regime doganale.

2. I finanziamenti dell'Unione europea destinati al sostegno dei piani regionali di sviluppo sono messi su richiesta delle regioni direttamente a disposizione delle stesse.

3. Il Ministro del tesoro definisce, con decreto da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le procedure per l'attuazione del comma 2.

4. Per l'attuazione degli indirizzi e degli obiettivi stabiliti dalla politica agricola nazionale, il Ministro definisce, d'intesa con il Comitato, le modalità di collaborazione con le regioni, le province e le province autonome di Trento e di Bolzano. L'Ente:

a) provvede alla gestione del finanziamento e del controllo dei piani di interesse nazionale o interregionale, definiti come tali dal Comitato, tendenti a sostenere comparti agricoli in situazioni contingenti o finalizzati al miglioramento qualitativo dei prodotti;

b) gestisce l'intervento nazionale sul mercato e provvede alla vendita successiva del prodotto immagazzinato;

c) cura l'esecuzione delle forniture dei prodotti agroalimentari, disposte dallo Stato italiano, in conformità ai programmi annualmente stabiliti dal Ministero degli affari esteri in relazione agli impegni assunti per l'aiuto alimentare e la cooperazione economica con gli altri Paesi; cura altresì l'esecuzione degli analoghi aiuti disposti dalla Unione europea;

d) cura le operazioni di provvista e di acquisto sul mercato interno e internazionale di prodotti agroalimentari, per la formazione delle scorte necessarie, e quelle relative all'immissione regolata sul mercato interno, nonchè alla collocazione sui mercati comunitari ed extracomunitari per scopi promozionali.

5. L'Ente, per il raggiungimento degli scopi di cui ai commi 1, lettera a), e 4 si avvale di organismi aventi personalità giuridica costituiti da produttori agricoli, singoli o associati, che non hanno finalità commerciale. Sono fatte salve le ipotesi di attività

commerciale svolte da enti, associazioni, cooperative o consorzi con riferimento a quanto conferito dai soci. L'Ente provvederà entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge a ridefinire l'albo degli assuntori, secondo i criteri di cui al presente comma.

Art. 3.

(Anticipazioni)

1. È ammessa, compatibilmente con la normativa comunitaria, la corresponsione di anticipazioni, nella misura del 95 per cento, sulle provvidenze finanziarie da erogarsi da parte dell'Ente, a condizione che la domanda presentata dagli interessati sia corredata, oltrechè dalla prescritta documentazione, da titolo di garanzia fidejussoria, nella misura del 110 per cento della somma richiesta, che si estinguerà alla positiva conclusione dell'istruttoria, rilasciato per singole o diverse operazioni, da una banca o da un ente assicurativo.

2. L'Ente dovrà erogare le anticipazioni di cui al comma 1 entro trenta giorni dal ricevimento della domanda.

Art. 4.

(Finanziamento delle attività)

1. Le entrate dell'Ente sono costituite dai trasferimenti da parte dello Stato, per gli interventi nazionali, dai trasferimenti comunitari relativi al finanziamento delle attività di organismo di intervento, nonché dagli altri introiti previsti dalla legge.

Art. 5.

(Patrimonio dell'Ente)

1. L'Ente è dotato di un proprio patrimonio costituito da un fondo di dotazione e dai beni mobili e immobili.

2. Con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro delle finanze, sono indivi-

duati i beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dello Stato da porre nella disponibilità dell'Ente.

Art. 6.

(Organi dell'Ente)

1. Sono organi dell'Ente:

- a) l'amministratore;
- b) il comitato consultivo;
- c) il collegio dei revisori.

2. Gli organi di cui al comma 1 durano in carica cinque anni. La nomina, lo stato giuridico dei componenti e le relazioni tra gli organi dell'Ente sono disciplinati dallo statuto, per quanto non previsto dalla presente legge.

3. I componenti degli organi dell'Ente, tranne quelli del comitato consultivo, non possono, per la durata del mandato e nei tre anni successivi alla scadenza del medesimo, assumere incarichi retribuiti o prestare consulenze in favore di soggetti privati che svolgono attività o studi nel settore agroalimentare. Il mandato dell'amministratore e del comitato consultivo è rinnovabile per il solo periodo successivo alla prima nomina.

4. Con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro del tesoro, sono fissati gli emolumenti spettanti all'amministratore ed ai componenti il collegio dei revisori.

Art. 7.

(L'amministratore)

1. L'amministratore ha la rappresentanza legale dell'Ente ed è nominato con decreto del Ministro, d'intesa con il Comitato, nel rispetto delle procedure di cui alla legge 24 gennaio 1978, n. 14, e successive modificazioni.

2. Nel rispetto delle linee programmatiche e degli obiettivi di cui all'articolo 1, comma 4, l'amministratore esercita le seguenti attribuzioni:

a) adotta, in attuazione di quanto previsto dalla presente legge e dallo statuto, i

regolamenti concernenti l'ordinamento ed il funzionamento dei servizi interni;

b) delibera programmi annuali e pluriennali, propone il bilancio preventivo e quello consultivo;

c) delibera i disciplinari relativi all'espletamento delle operazioni di intervento in attuazione dei regolamenti comunitari, le condizioni generali di contratto nonché gli schemi di convenzioni;

d) delibera le risultanze attive e passive delle gestioni commerciali;

e) delibera l'affidamento dei servizi ai singoli assuntori e le relative condizioni contrattuali, nonché la resa di conti degli assuntori medesimi;

f) redige la relazione annuale concernente l'attività dell'Ente;

g) delibera il conferimento ad esperti nelle materie economiche, merceologiche e di tecnica commerciale, di incarichi per prestazione professionale ai fini dell'attuazione dei compiti demandati all'Ente, sempre che l'Ente non vi possa provvedere con il proprio personale e nei casi in cui ricorra la necessità di prestazioni particolarmente specializzate;

h) delibera sugli altri argomenti che lo statuto attribuisce alla sua competenza;

i) presenta annualmente al Ministro il bilancio dell'Ente corredato da una relazione dettagliata sull'attività e sui risultati conseguiti dall'Ente medesimo.

3. Con regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 15, sono stabiliti:

a) i requisiti, anche ostativi, per l'assunzione della carica e le incompatibilità;

b) i casi in cui l'amministratore può essere revocato dal Ministro.

Art. 8.

(Il comitato consultivo)

1. Il comitato consultivo, nominato con decreto del Ministro, d'intesa con il Comitato, è presieduto dall'amministratore.

2. Il comitato consultivo è composto da cinque membri, ciascuno dei quali designa-

to da una delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, due designati dalle organizzazioni nazionali riconosciute delle imprese cooperative agricole, uno designato dalla Federazione italiana dell'industria alimentare (Federalimentare) e da un rappresentante di ciascun comitato interprofessionale di cui all'articolo 9.

3. Il comitato consultivo esprime parere ed avanza proposte sulle attività dell'Ente.

Art. 9.

(Comitati interprofessionali)

1. L'Ente, nella realizzazione dei propri compiti istituzionali, si avvale di comitati interprofessionali istituiti senza oneri aggiuntivi per lo Stato, presso lo stesso Ente, nei settori ortoflorofrutticolo, vitivinicolo, lattiero-caseario, ittico, delle carni e dell'allevamento, bieticolo-saccarifero, cerealicolo, forestale e di energia rinnovabile, olivicolo, del tabacco, e delle colture proteoleaginose. I predetti comitati operano sulla base degli indirizzi formulati dal comitato consultivo di cui all'articolo 8.

2. Ciascun comitato interprofessionale è composto da un rappresentante designato dalle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, da tre rappresentanti designati dalle unioni nazionali delle associazioni dei produttori agricoli riconosciute in relazione al prodotto corrispondente o, in assenza, dalle associazioni dei produttori riconosciute, da un rappresentante designato dai consorzi per la tutela delle denominazioni di origine, ove costituiti, da due rappresentanti designati dalle organizzazioni nazionali riconosciute delle imprese cooperative agricole e da un rappresentante della Federalimentare e, per il settore del tabacco, da un rappresentante delle associazioni dei trasformatori maggiormente rappresentative a livello nazionale. Ciascun comitato elegge nel suo seno il presidente.

3. Con uno o più decreti del Ministro, previa intesa con il Comitato, da emanarsi

entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono nominati i rappresentanti dei comitati interprofessionali e ne sono stabilite le modalità di funzionamento.

4. Previa intesa con il Comitato, con uno o più decreti del Ministro, che ne disciplinano le modalità di finanziamento, possono essere istituiti fondi, alimentati in prevalenza da contributi privati, finalizzati, in particolare a:

a) favorire la stipulazione di contratti di compravendita, relativamente a quantità definite in rapporto alle quote di produzione industriale, da parte delle unioni nazionali delle associazioni dei produttori agricoli riconosciute ovvero, su loro delega, da parte delle associazioni socie;

b) definire la tipologia dei contratti di compravendita;

c) fissare le condizioni per la stipulazione di contratti individuali di coltivazione e di allevamento;

d) promuovere e valorizzare i prodotti agricoli, alimentari ed agroindustriali con particolare riferimento a quelli che hanno ottenuto i riconoscimenti comunitari delle denominazioni di origine protette, indicazioni geografiche protette o attestazioni di specificità;

e) promuovere analisi di mercato, previsioni e rilevamenti statistici;

f) promuovere le integrazioni di filiera e la conoscenza del funzionamento dei mercati.

Art. 10.

(Il collegio dei revisori)

1. Il collegio dei revisori è composto da cinque membri effettivi, iscritti o in possesso dei requisiti per l'iscrizione nel registro di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, designati:

a) uno dal Presidente del Consiglio dei ministri tra i magistrati amministrativi o contabili o gli avvocati dello Stato, con funzioni di presidente;

b) due dal Ministro del tesoro;

c) uno dal Ministro del bilancio e della programmazione economica;

d) uno dal Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali.

2. I membri di cui alle lettere b), c) e d) del comma 1 possono essere nominati anche fra estranei alla pubblica amministrazione e, se dipendenti pubblici, devono rivestire la qualifica di dirigente generale ed essere collocati fuori ruolo per tutta la durata del mandato.

3. Sono nominati anche due componenti supplenti designati, rispettivamente, dal Ministro del tesoro e dal Ministro del bilancio e della programmazione economica.

4. Il collegio dei revisori è nominato con decreto del Ministro e dura in carica cinque anni.

5. Il collegio dei revisori verifica la regolarità delle scritture contabili.

6. Il collegio dei revisori riferisce all'amministratore i risultati delle verificazioni effettuate e propone gli eventuali correttivi. Nel caso vengano accertate gravi irregolarità amministrative o contabili, il collegio riferisce direttamente al Ministro.

7. Sino alla costituzione del collegio dei revisori ai sensi del presente articolo, resta in carica il collegio nominato ai sensi dell'articolo 4 della legge 14 agosto 1982, n. 610.

Art. 11.

(Ordinamento contabile)

1. Con lo statuto sono definite le modalità di gestione contabile dell'Ente, prevedendo, in particolare, la formulazione, con distinto riferimento ai compiti di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, di bilanci preventivi e consuntivi e la istituzione di un ufficio di controllo interno, che accerta, in particolare, la rispondenza dei risultati dell'attività agli obiettivi programmatici, valutandone comparativamente i costi, i modi ed i tempi.

2. Il controllo della Corte dei conti è svolto, ai sensi degli articoli 1 e 2 della legge 21 marzo 1958, n. 259, secondo le modalità

previste dall'articolo 12 della medesima legge.

3. L'Ente è inserito nella tabella A allegata alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni ed integrazioni, e ad esso si applica la normativa prevista dagli articoli 25 e 30 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive integrazioni e modificazioni.

4. In attuazione dell'articolo 9, comma 2, della legge 4 dicembre 1993, n. 491, il bilancio dell'Ente è sottoposto a certificazione ai sensi della legge 7 giugno 1974, n. 216, e del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136, e successive modificazioni. La mancata certificazione o il rifiuto dei certificatori di rilasciare dichiarazione di conformità del bilancio ai principi contabili cui essi fanno riferimento importa la decadenza dall'incarico dell'amministratore che ha proposto il bilancio nella formulazione sottoposta alla denegata certificazione.

5. Per prevenire, accertare e reprimere le violazioni dei fondi nazionali e comunitari, il sistema informativo è direttamente collegato con l'anagrafe tributaria e con i sistemi informativi ad essa connessi, anche ai fini del procedimento di fermo amministrativo; la Guardia di finanza ha libero ed autonomo accesso a schedari, archivi e documentazioni comunque a disposizione dell'Ente.

6. Con apposita convenzione le amministrazioni di cui al comma 5 definiscono i termini e le modalità tecniche per lo scambio dei dati, prevedendo altresì il rimborso dei costi diretti sostenuti.

7. Non costituisce violazione del segreto d'ufficio lo scambio di informazioni tra i sistemi informativi di cui al comma 5.

8. Restano ferme le disposizioni di cui agli articoli 8 e 9 della legge 4 dicembre 1993, n. 491.

9. Ai fini di quanto previsto dai commi 5, 6 e 7, restano ferme le norme sul segreto delle indagini preliminari e sul trattamento dei dati personali.

10. Il Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), istituito con legge 4 giugno 1984, n. 194, e successive modificazioni, al

fine di conseguire la piena funzionalità derivante dall'integrazione delle procedure di automazione del comparto agricolo e di ridurre altresì i costi complessivi, espletate le procedure d'appalto vigenti, mette a disposizione delle regioni, dell'E.I.M.A. e delle agenzie di cui all'articolo 17 i servizi necessari per la gestione degli adempimenti connessi all'erogazione delle provvidenze finanziarie. Allo scopo di garantire la continuità del servizio di pagamento dell'aiuto ai produttori, procedendo altresì alla contestuale integrazione nel SIAN delle relative procedure, l'E.I.M.A. continuerà ad avvalersi dei servizi forniti dalle strutture attualmente operanti per l'E.I.M.A. stesso, fino al completo conseguimento della predetta integrazione e comunque non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge ed espletate le procedure d'appalto internazionali previste.

Art. 12.

(Servizio ispettivo)

1. Le funzioni e i compiti dell'ufficio ispettivo di cui al sesto comma dell'articolo 11 della legge 14 agosto 1982, n. 610, sono demandati al servizio ispettivo di cui all'articolo 9, comma 3, della legge 4 dicembre 1993, n. 491, che si avvale anche del Corpo forestale dello Stato.

Art. 13.

(Il personale)

1. Il personale in servizio presso l'A.I.M.A. resta alle dipendenze dell'Ente ed è sottoposto alle disposizioni del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive integrazioni e modificazioni. Lo stesso personale rimane iscritto nel comparto delle Aziende e amministrazioni autonome dello Stato di cui agli articoli 2 e 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 dicembre 1993, n. 593.

2. Al personale dell'E.I.M.A. si applica il regime previdenziale e pensionistico previ-

sto per i dipendenti civili dello Stato. Ai fini della determinazione della base pensionistica si considera anche la retribuzione mensile di cui all'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 1990, n. 335.

3. Il personale dell'A.I.M.A. comandato presso altre amministrazioni può essere trasferito definitivamente, su esplicita richiesta da formularsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nei limiti delle disponibilità di organico delle amministrazioni riceventi. Il personale del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali distaccato presso l'A.I.M.A. ed il personale di altre amministrazioni in posizione di comando presso l'A.I.M.A. alla data del 25 maggio 1994 può chiedere di essere inquadrato nei ruoli organici dell'Ente, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e con il consenso dell'Ente.

4. Entro ottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro, di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica, di intesa con le organizzazioni sindacali, è determinata la tabella organica del personale dell'Ente, la cui consistenza dovrà essere adeguata ai compiti istituzionali ed alla struttura organizzativa dell'Ente medesimo, comunque previa verifica dei carichi di lavoro. A tal fine verranno individuati i servizi finora affidati ad organismi esterni dalla soppressa A.I.M.A., i quali possono essere direttamente svolti dal personale dell'E.I.M.A.

5. L'amministratore adotta, sentite le organizzazioni sindacali, il regolamento dei servizi dell'Ente, nel quale sarà prevista la struttura organizzativa del servizio ispettivo.

6. Il personale dell'Ente appartenente alle qualifiche funzionali non superiori alla settima e non inferiori alla quinta, adibito con decreto del Ministro al servizio ispettivo, svolge, nei limiti e secondo le attribuzioni ad esso conferite dalle leggi e dai regolamenti, le funzioni previste rispettivamente dai commi primo e secondo dell'articolo 18 della legge 15 dicembre 1961, n. 1304.

7. In caso di avvio di procedimenti di responsabilità amministrativa o contabile, e sino alla definizione della stessa, il Ministro dispone, con proprio decreto, il fermo amministrativo delle liquidazioni spettanti o delle somme comunque dovute in dipendenza del rapporto di lavoro al momento della risoluzione del rapporto stesso, a dirigenti, responsabili, componenti del consiglio di amministrazione o sindaci, di enti o società a partecipazione pubblica. Se il rapporto di lavoro è in corso il Ministro dispone comunque il fermo amministrativo nella misura di un quinto degli stipendi ed indennità complessivamente spettanti ai soggetti di cui sopra.

Art. 14.

(Rappresentanza in giudizio)

1. Per la rappresentanza e la difesa in giudizio l'Ente si avvale dell'Avvocatura dello Stato.

Art. 15.

(Regolamento di attuazione)

1. Con regolamento, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, d'intesa con il Comitato, è data attuazione a quanto disposto dall'articolo 7.

Art. 16.

(Norme transitorie)

1. Sino alla data di entrata in vigore del regolamento previsto dall'articolo 15, si applicano all'Ente, in quanto compatibili con la presente legge, le norme di cui alla legge 14 agosto 1982, n. 610, e successive modificazioni, ed al decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1985, n. 30, le quali sono abrogate, con effetto dalla medesima data, nelle parti esplicitamente individuate dal regolamento stesso.

2. Sino alla nomina dell'amministratore, il Ministro esercita i poteri e le attribuzioni già spettanti al consiglio di amministrazione dell'A.I.M.A. ai sensi della legge n. 610 del 1982 e del decreto del Presidente della Repubblica n. 30 del 1985, anche attribuendoli, in tutto o in parte, ad un sottosegretario.

3. In attesa della adozione del regolamento dei servizi, il Ministro provvede alla riorganizzazione degli uffici e del personale dell'Ente, anche in deroga alle norme di cui alla legge n. 610 del 1982, e successive modificazioni, e del decreto del Presidente della Repubblica n. 30 del 1985.

4. Sino alla nomina dell'amministratore, il direttore generale dell'A.I.M.A. svolge nell'Ente i compiti e le funzioni previste dalla legge n. 610 del 1982 e successive modificazioni, e dal decreto del Presidente della Repubblica n. 30 del 1985, nonché quelli delegabili ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni.

5. Tutte le operazioni connesse con la trasformazione di cui alla presente legge sono esenti da imposte e tasse.

Art. 17.

(Controlli comunitari)

1. I controlli preventivi definiti dai regolamenti comunitari o espressamente individuati dall'Ente sono delegati alle regioni, province, o province autonome sotto la sorveglianza dell'Ente medesimo. La costituzione di agenzie è autorizzata solo nei casi in cui ciò sia espressamente indicato a titolo vincolante dai regolamenti comunitari. In tal caso l'agenzia avrà forma di società per azioni e dovrà essere strutturata d'intesa con il Comitato. L'Agecontrol Spa viene posta in liquidazione nell'anno 1996 a cura dell'Ente. A tal fine il Ministro nomina un liquidatore esterno all'amministrazione e all'Ente stesso.

2. Le agenzie di cui al comma 1, una volta istituite, assumono in via prioritaria, previa selezione, il personale posto in mobilità

a seguito della riorganizzazione dell'E.I.M.A. e quello posto in mobilità o in cassa integrazione a causa della crisi delle società cooperative, nonché delle imprese a queste collegate, di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1235.

3. Il nucleo operativo della Guardia di finanza per la repressione delle frodi comunitarie, istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'11 gennaio 1995, nei limiti degli stanziamenti iscritti allo stato di previsione del Ministero delle finanze, rubrica Guardia di finanza, e dei contingenti previsti dagli organici, esercita l'attività di contrasto nel settore della repressione delle frodi comunitarie in agricoltura, avvalendosi dei poteri e delle competenze di cui alla legge 23 aprile 1959, n. 189, e successive modificazioni, e dei decreti del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, e 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, senza pregiudizio delle competenze attribuite dalla normativa vigente ad altri organi dello Stato. Le predette funzioni sono trasferite al Nucleo speciale della Guardia di finanza per la repressione delle frodi comunitarie, a decorrere dalla data in cui detto Nucleo speciale diviene operante.

4. Il Ministro, d'intesa con il Comitato, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, procede alla razionalizzazione ed al coordinamento dei soggetti addetti ai controlli al fine di conseguire economicità di gestione ed efficiente impiego delle risorse disponibili.

Art. 18.

(Norme di copertura)

1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 17, determinato in lire 10 miliardi annui a decorrere dal 1996, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, all'uopo parzialmente uti-

lizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 19.

*(Interpretazione dell'articolo 23
del decreto del Presidente della Repubblica
28 settembre 1987, n. 568)*

1. Il giudizio di idoneità per il conseguimento della seconda fascia differenziata di professionalità del profilo di ricercatore, di cui all'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1987, n. 568, relativamente agli sperimentatori dipendenti di ruolo del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali ed in servizio presso gli istituti di ricerca e sperimentazione agraria di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 1967, n. 1318, e successive modificazioni, ed alla legge 6 giugno 1973, n. 306, può essere indetto indipendentemente dall'emanazione dei regolamenti organici.

2. Sono fatti salvi gli effetti giuridici ed economici nei confronti dei ricercatori che abbiano superato il giudizio di idoneità svolto in attuazione dell'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1987, n. 568.

Art. 20.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

